



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 277

del 15/04/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Anna Maria Saieva _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: rinnovo del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione specialistica.

Note trasparenza: *con il presente provvedimento s'intende rinnovare il Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione specialistica.*

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- ✓ la Regione Veneto, con L.R. n. 26 del 22.12.2005 ha istituito l'Istituto Oncologico Veneto, con sede a Padova, il quale è stato riconosciuto, ai sensi del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, con decreto ministeriale da ultimo rinnovato il 2 aprile 2020, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – I.R.C.C.S., con caratterizzazione monospecialistica nella disciplina oncologica;
- ✓ in data 30 luglio 2020 è stata adottata con delibera del Direttore Generale n. 356 una convenzione quadro tra lo IOV e UNIPD finalizzata a definire la collaborazione negli ambiti di attività di assistenza, formazione e didattica, ricerca biomedica e sanitaria in campo

oncologico, in continuità con la già proficua collaborazione in atto ed al fine di una sua maggiore implementazione, tale convenzione quadro ha rappresentato il rinnovo della convenzione stipulata il 31 dicembre 2014 con validità quinquennale, la quale è stata prorogata per continuità assistenziale, nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo;

- ✓ la convenzione quadro summenzionata stabilisce che le attività in materia di assistenza, formazione e didattica saranno oggetto di accordi specificativi tra lo IOV e le strutture universitarie interessate, previa approvazione degli organi di volta in volta competenti per ciascun ente e nel rispetto della normativa vigente e la stessa convenzione potrà essere soggetta a eventuali integrazioni e/o modifiche all'atto di eventuali variazioni convenzionali tra Università e Regione Veneto che le rendesse necessarie;
- ✓ il Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto n. 381 del 29 agosto 2011 avente ad oggetto la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, ha rappresentato l'accordo specificativo nell'ambito della collaborazione didattica tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'Ateneo di Padova;

Considerato che:

- ✓ il Protocollo d'Intesa del 2011 necessita di essere rinnovato in primo luogo poiché in esso non è prevista data certa di scadenza, pertanto la stessa viene fissata in 5 anni, e anche per disciplinare più compiutamente la materia del trattamento dei dati personali da parte degli specializzandi adeguandola ai mutamenti normativi introdotti dal GDPR n. 679/2016. Inoltre è necessario aggiornare anche la disciplina relativa alla copertura assicurativa che è estesa alla responsabilità civile contro terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41 comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 1999 (recante disciplina della libera circolazione dei medici nella U.E. ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli), viene altresì stabilito che la copertura assicurativa non debba in alcun caso comprendere l'esclusione della rivalsa per danni cagionati per colpa grave;

Visto che:

- ✓ il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015, disciplina il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- ✓ in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale n. 68/2015, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;
- ✓ il 13 giugno 2017 è stato emanato il decreto interministeriale n. 402, attuativo dell'articolo 3 comma 3 del D.I. n. 68/2015, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

Dato atto che:

- ✓ con il presente protocollo d'intesa si approva altresì l'Allegato recante l'elenco delle 47 Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate dall'Università degli Studi di Padova che viene aggiornato rispetto all'elenco di cui all'Allegato al protocollo d'intesa del 2011, con la soppressione di alcune Scuole di Specializzazione, la contestuale istituzione di nuove Scuole nonché la ridenominazione di altre, ciascuna delle quali dotata di una rete formativa costituita da strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto interministeriale n. 402 del 2017;

- ✓ l'Università degli Studi di Padova ha attivato, tra le 47 Scuole tassativamente elencate nell'Allegato 1, le seguenti 5 Scuole di Specializzazione aventi il doppio indirizzo (per medici e non medici): Patologia clinica e biochimica clinica, Microbiologia e virologia, Genetica Medica, Scienza dell'alimentazione e Statistica Sanitaria e Biometria, nel cui ambito è consentito l'utilizzo delle strutture della rete formativa degli indirizzi medici delle medesime scuole, coerentemente con quanto disposto dalla nota ministeriale n. 27469 del 22 novembre 2016 con cui il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha stabilito che, nelle more dell'approvazione del decreto attuativo dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 716/2016, concernente la definizione dei requisiti e degli standard delle Scuole per non medici, la rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai non medici coincide, in via transitoria, con quella già esistente e già utilizzata dalla medesima Scuola con accesso riservato ai medici.

Preso atto che:

- ✓ che nel presente protocollo d'intesa è stato stabilito, nei casi di allievi delle Scuole di Specializzazione sia per medici che per non medici, che ricoprono anche il ruolo di dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, ancorché a tempo determinato o in aspettativa, che il Direttore/Responsabile dell'Istituto ed il Direttore dell'Unità Operativa presso cui è incardinato il dipendente-specializzando avallino le attività professionalizzanti previste dalle normative di riferimento;
- ✓ l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto garantiscono ai tirocinanti lo stesso livello di tutela di salute e sicurezza dei dipendenti per l'attività svolta presso le strutture dell'ente ospitante, mentre sull'Istituto Oncologico Veneto ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del decreto legislativo n. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti,

Tutto ciò premesso si propone l'approvazione del rinnovo del protocollo d'intesa di durata quinquennale tra Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione specialistica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le Leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;

VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

VISTO il D.Lgs n. 288/03;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dai Decreti del Presidente Regione Veneto n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere il rinnovo del protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione specialistica e di approvare contestualmente l’Allegato al protocollo d’intesa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante l’elenco delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate dall’Università degli Studi di Padova;
2. di dare atto che:
 - ✓ il presente protocollo d’intesa ha la durata di 5 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione.

- ✓ i medici in formazione specialistica sono coperti da polizze assicurative a carico dell'Istituto Oncologico Veneto per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni secondo quanto disposto dall'articolo 41 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999;
 - ✓ l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto garantiscono ai tirocinanti lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei dipendenti per l'attività svolta presso le strutture dell'ente ospitante;
 - ✓ sull'Istituto Oncologico Veneto ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del decreto legislativo n. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
 - ✓ con il presente protocollo d'intesa si approva altresì l'Allegato recante "Elenco delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate dall'Università degli Studi di Padova";
 - ✓ a norma di quanto disposto con la nota MIUR n. 27469 del 22 novembre 2016, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 716/2016, le reti formative delle 5 Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai non medici attivate da UNIPD coincidono transitoriamente con quelle già esistenti ed utilizzate nell'ambito dell'indirizzo per medici delle medesime Scuole;
3. di stabilire che, nei casi di allievi delle Scuole di Specializzazione sia per medici che per non medici che ricoprano anche il ruolo di dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, ancorché a tempo determinato o in aspettativa, il Direttore/Responsabile della Scuola ed il Direttore dell'Unità Operativa presso cui è incardinato il dipendente-specializzando avallino le attività professionalizzanti previste dalle normative di riferimento;
 4. di dare atto che la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;
 5. di incaricare come ufficio competente la U.O.C. Affari Generali ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E
L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO PER LA DISCIPLINA E LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DEI MEDICI IN
FORMAZIONE**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, come modificato dall’art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria” e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all’area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione” e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l’istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell’articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole

specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

VISTO il vigente Regolamento per la formazione medico-specialistica dell'Università degli Studi di Padova;

VISTE le indicazioni della Regione del Veneto in materia;

VISTA la nota ministeriale MIUR n. 27469 del 22 novembre 2016. con cui si stabilisce che, nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'art. 3, co. 2, del D.I. n. 716/2016, concernente la definizione dei requisiti e degli standard delle predette scuole, la rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai non medici coincide, in via transitoria, con quella già esistente e già utilizzata dalla medesima Scuola con accesso riservato ai medici.

VISTO che l'Università degli Studi di Padova ha attivato tra le altre le seguenti Scuole di Specializzazione aventi il doppio indirizzo: Patologia clinica e biochimica clinica, Microbiologia e virologia, Genetica medica, Scienza dell'alimentazione e Statistica Sanitaria e Biometria, nel cui ambito è consentito l'utilizzo delle strutture della rete formativa degli indirizzi medici delle medesime scuole, coerentemente con quanto disposto dalla nota ministeriale n. 27469 del 22 novembre 2016.

CONSIDERATO che si rende opportuno stabilire, nei casi di allievi delle Scuole di Specializzazione sia per medici che per non medici, che ricoprono anche il ruolo di dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, ancorché a tempo determinato o in aspettativa, che il Direttore/Responsabile dell'Istituto oltre che il Direttore dell'Unità Operativa presso cui è incardinato il dipendente-specializzando avallino le attività professionalizzanti previste dalle normative di riferimento.

VISTE le deliberazioni con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del hanno approvato la proposta di accordo in oggetto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto n..... del con cui è stata approvata la proposta di accordo in oggetto;

CONSIDERATO che l'Istituto Oncologico Veneto sarà di riferimento per lo svolgimento delle attività necessarie previste negli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli studi di Padova.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

E

L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente documento, elaborato di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto, stabilisce le modalità applicative per lo svolgimento delle attività assistenziali dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Medica, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dagli obiettivi formativi indicati negli ordinamenti didattici delle singole scuole.

Definisce inoltre le modalità applicative di alcune delle disposizioni contenute nel contratto di formazione specialistica, approvato in ottemperanza all'art. 37 e seguenti del Decreto Legislativo n. 368/1999.

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE

Art. 2 - ATTIVAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

L'Università, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, procede annualmente all'attivazione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui si allega l'elenco completo, con indicazione delle rispettive sedi (Allegato 1), ciascuna delle quali si avvale di una rete formativa accreditata dal Ministero, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017.

Art. 3 - RETE FORMATIVA – STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Ai fini del completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università, l'Istituto mette a disposizione delle Scuole di Specializzazione le strutture preventivamente accreditate con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

L'Istituto si impegna a comunicare all'Università le variazioni che potrebbero determinare il venire meno dei presupposti e delle condizioni correlate al possesso degli standard generali e specifici di cui al D.I. 402/2017.

TITOLO II – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 4 - PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio Regionale, così come disposto dal D.Lgs. 368/1999, e secondo quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017 e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulla formazione specialistica dei medici, il Consiglio della Scuola definisce annualmente il programma di formazione di ogni specializzando, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa, e il numero e la tipologia degli interventi pratici che essi devono avere personalmente eseguito.

Nel programma formativo, comprendente anche attività di carattere teorico, quali lezioni ex cattedra, convegni, seminari, stage, sono previste le attività pratiche di carattere assistenziale da svolgersi nelle strutture sanitarie inserite nella rete formativa.

Per l'esecuzione del programma di formazione così definito, e nella parte in cui l'attività formativa deve essere svolta presso strutture dell'Istituto Oncologico Veneto, il Consiglio della Scuola concorda, con la direzione sanitaria dell'Istituto e con i Responsabili delle Unità Operative e dei Servizi, tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali e la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire.

Al Responsabile di ogni Struttura (collegata o complementare) presso la quale il medico in formazione svolge la propria attività compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti didattici, i Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono annualmente, di norma entro il primo mese dell'anno di formazione in corso, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture dell'Istituto, inserite nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione.

L'Università comunica annualmente al Direttore Generale dell'Istituto:

- la distribuzione del numero dei medici in formazione per struttura della rete formativa della Scuola per l'anno di corso;
- i nominativi dei medici in formazione da inserire nelle attività assistenziali;
- il relativo programma di formazione, definito dal Consiglio della Scuola e sottoscritto dal Direttore della Scuola, dal tutor e dal medico in formazione specialistica. Il programma di formazione individuale viene sottoposto all'accettazione dei Responsabili delle Strutture all'interno delle quali le attività formative vengono svolte. Nel programma di formazione devono essere indicati:

- l'anno di corso;
- gli obiettivi formativi;
- i livelli di autonomia raggiunti in funzione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato;
- il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche e/o chirurgiche previste per l'anno di corso, in coerenza con gli standard di addestramento professionalizzante (D.I. n. 402/2017);
- le sedi e le Strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;

Il medico specializzando è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola, determinato secondo la normativa vigente. I medici specializzandi sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, in cui le attività formative vengono certificate e valutate dal responsabile della Struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione, al termine di ogni anno di corso, prima degli esami di profitto, verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Art. 6 - PARTECIPAZIONE DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle Strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dal Decreto n. 402 del 13 giugno 2017, e sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle istruzioni ricevute dal tutor, d'intesa con i Responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione.

Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica e previste dal suo piano formativo annuale sono contemplate nei piani di attività della Struttura nella quale si svolge la formazione.

La partecipazione dei medici specializzandi alle attività assistenziali non influisce sulla programmazione degli organici del personale della struttura presso cui il medico in formazione svolge il proprio tirocinio.

In particolare, il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità in condivisione con il medico strutturato di riferimento (supervisore), nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di compiti assistenziali.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali di ordine specialistico deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.). In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".

Tutti i documenti/registri sopra indicati devono riportare chiaramente la qualifica di "medico in formazione specialistica" ed anche il nominativo del medico strutturato di riferimento (supervisore).

Art. 7 - FORMAZIONE SPECIALISTICA E LIVELLI DI AUTONOMIA

L'attività di tirocinio del medico in formazione si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale ospedaliero dipendente.

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantita la presenza nella struttura sanitaria di un referente per area omogenea affiancato da un medico specialista della disciplina in oggetto della scuola di specializzazione, quest'ultimo anche in servizio di pronta reperibilità, come doverosa tutela del paziente e come momento essenziale per l'apprendimento.

Il medico specialista, quando reperibile, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie (con eventuale disponibilità alla registrazione delle chiamate), deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamate per problemi urgenti e comunque condivide sempre con il medico in formazione la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai medici in formazione specialistica, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese e devono essere stabiliti in accordo con i Direttori delle U.O. in ottemperanza alla normativa vigente, analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto al medico in formazione specialistica ad un turno di riposo compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire **in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione** e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

A tal fine la Scuola adotta un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

- vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- vengano definiti le attività e gli atti medici da eseguire necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
- vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
- venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel Regolamento di Ateneo.

Art. 8 - ORARIO E RICONOSCIBILITÀ DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

I medici in formazione devono essere riconoscibili come tali dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso l'Istituto. A tal fine l'Università provvede a dotare i medici specializzandi di un apposito strumento di identificazione dal quale risulti la qualifica di "Medico specializzando".

TITOLO III –SORVEGLIANZA SANITARIA E ASSICURAZIONE

Art. 9 - SORVEGLIANZA SANITARIA

Ai tirocinanti, per l'attività svolta presso le strutture dell'Istituto Oncologico Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto garantiscono lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza degli altri dipendenti.

Eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari ad eliminare il rischio residuo presente nelle attività svolte dai tirocinanti saranno forniti dall'Istituto Oncologico Veneto con le stesse modalità e nel rispetto delle procedure e dei protocolli previsti per i propri dipendenti.

ART. 10 – SICUREZZA

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Istituto si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sull'Istituto ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) l'Istituto è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Istituto si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

ART. 11 – PRIVACY

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

L'Università degli Studi di Padova e lo IOV concordano nel ritenere che gli specializzandi tratteranno i dati personali degli interessati (in particolare dei pazienti) esclusivamente presso le strutture e con strumenti dell'Istituto Oncologico veneto-IRCCS, Titolare del trattamento, che provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. Resta inteso che nessun dato personale trattato in tale contesto sarà comunicato dall'Istituto Oncologico veneto-IRCCS All'Università degli Studi di Padova.

Art. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Istituto Oncologico Veneto provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Al pari del personale dipendente dell'Istituto, non è prevista la copertura per l'esclusione della rivalsa per colpa grave.

Art. 13 - SPAZI

I medici in formazione accedono agli spazi disponibili presso le Unità Operative dove sono inseriti per le attività previste. Detti spazi dovranno essere adeguati agli standard normativi previsti.

Art. 14 - MENSA

L'Istituto garantisce agli specializzandi l'accesso alla mensa, alle medesime condizioni previste per gli utenti esterni.

Art. 15 - MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

L'accertamento della presenza spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile della Struttura dove si è svolta l'attività.

Art. 15 - DOTAZIONE VESTIARIO ED ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO

Per l'attività svolta presso le proprie strutture, l'Istituto fornisce ai medici in formazione inseriti nell'attività assistenziale le divise ed il vestiario.

Ai medici in formazione è assicurato, dal Direttore della Struttura sede della formazione, l'accesso alle attrezzature e alla rete informatica dell'Istituto per quanto necessario allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi, secondo quanto stabilito per i Dirigenti Medici e con disposizioni specificamente impartite dalla Direzione dell'Istituto.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente protocollo d'intesa avrà la durata di 5 anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applica la normativa vigente in materia.

Il Magnifico Rettore
Università degli Studi di Padova

Prof. Rosario Rizzuto

Il Direttore Generale
Istituto Oncologico
Veneto

Dott.ssa Patrizia Benini

Scuole di specializzazione

Allergologia ed immunologia clinica

Anatomia patologica

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore

Audiologia e foniatría

Cardiochirurgia

Chirurgia generale

Chirurgia pediatrica

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Chirurgia toracica

Chirurgia vascolare

Dermatologia e venereologia

Ematologia

Endocrinologia e malattie del metabolismo

Genetica medica

Geriatría

Ginecologia ed ostetricia

Igiene e medicina preventiva

Malattie dell'apparato cardiovascolare

Malattie dell'apparato digerente

Malattie dell'apparato respiratorio

Malattie infettive e tropicali

Medicina del lavoro

Medicina dello sport e dell'esercizio fisico

Medicina d'emergenza-urgenza

Medicina di comunità e delle cure primarie

Medicina fisica e riabilitativa

Medicina interna

Medicina legale

Medicina nucleare

Microbiologia e virologia

Nefrologia

Neurochirurgia

Neurologia

Neuropsichiatria infantile

Oftalmologia

Oncologia medica

Ortopedia e traumatologia

Otorinolaringoiatria

Patologia Clinica e Biochimica Clinica

Pediatria

Psichiatria

Radiodiagnostica

Radioterapia

Reumatologia

Scienza dell'alimentazione

Statistica sanitaria e biometria

Urologia

TOTALE